



Francesco PANERO
Forme di dipendenza rurale nel Medioevo.
Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini
nei secoli IX-XIV
Bologna, Clueb, 2018, 229 p.
ISBN: 978-88-491-5562-4

Alessandro BARBERO

Il tema della servitù medievale è uno dei più complicati con cui uno storico possa confrontarsi. Non siamo sicuri nemmeno delle parole che usiamo per affrontarlo: le fonti parlano di servi, e un servo in italiano è qualcosa di ben diverso da uno schiavo, però *servus* in latino classico voleva dire schiavo, e notai e giuristi del Medioevo scrivevano in latino; tocca a noi indovinare che cosa intendevano dire quando usavano quella parola, sempre sperando che fossero consapevoli di tutte le sue implicazioni. Ma di parole le fonti ne usano tante altre: coloni, villani, colliberti, commendati, masnenghi, manenti, e di ognuna dobbiamo chiederci che cosa poteva voler dire nel luogo e nell'epoca in cui la incontriamo. Parole usate per secoli e addirittura per millenni si logorano, cambiano significato senza che i contemporanei ne siano consapevoli, tornano di moda quando cambia il clima culturale: non c'è da stupirsi se di rado due studiosi interpretano una fonte allo stesso modo.

Ma il linguaggio è solo il primo problema. La condizione d'un contadino era influenzata da una molteplicità di situazioni che non necessariamente erano simmetriche. Il contadino dipendente aveva un padrone (termine, anche questo, suscettibile delle più diverse sfumature: *dominus* o *patronus*?), poteva essere inserito in un'azienda curtense, faceva parte di una comunità rurale, e dopo una certa epoca era soggetto al potere di un signore locale. Aggiungiamo che della sua condizione noi sentiamo parlare soprattutto quando dà occasione a un conflitto, il che vuol

dire che nemmeno lui e il suo padrone erano d'accordo in proposito; senza dire che mentre loro pensavano e parlavano in volgare, quel che dicevano ci arriva tradotto in latino e inserito in schemi verbali e concettuali che non è detto fossero i loro. Quando ci si accosta per la prima volta a una ricerca sulla servitù medievale, la sensazione è quella di muoversi in un paesaggio indecifrabile in cui i punti di riferimento solidi sono pochissimi.

E tuttavia nell'ultimo secolo il lavoro di scavo, iniziato da storici della statura d'un Marc Bloch, è stato talmente intenso che un po' di luce comincia ad apparire, e su qualcuno degli snodi cruciali è ormai possibile creare un certo consenso. Francesco Panero, che ha dedicato la vita allo studio del mondo contadino medievale, dell'insediamento rurale e delle forme di dipendenza, in quest'ultimo libro propone – attraverso l'analisi di una serie di problemi specifici – un'interpretazione complessiva che per alcuni versi richiederà un approfondimento, ma che nell'insieme appare persuasiva e risolutiva delle più gravi incertezze concettuali e terminologiche.

Il primo punto fermo è il rifiuto dell'idea che ci sia mai stata un'epoca in cui i contadini dipendenti fossero accomunati da un'unica soggezione servile. Chi scrive ha ritenuto in passato che la subordinazione ai signori di banno, finché non era mitigata dalla concessione di franchigie, potesse essere utilmente descritta come una sorta di servitù indifferenziata, ma la massa della documentazione presentata da Panero obbliga a riconoscere che quando si discuteva

seriamente di condizioni giuridiche, in ambito quindi contrattuale e processuale, il panorama appariva sempre fortemente articolato, e condizioni personali anche molto diverse coesistevano fianco a fianco: per di più con una certa prevalenza quantitativa della piena libertà, rispetto a cui le diverse forme di asservimento risultavano sempre, concettualmente, delle eccezioni. Un punto che l'A. sottolinea elegantemente osservando come la grande crescita urbana del Basso Medioevo e il moltiplicarsi delle villenove, che implicarono lo spostamento volontario di innumerevoli contadini, si siano realizzati "in modo per lo più pacifico e in un clima di legalità: cosa che non sarebbe stata possibile se i contadini emigrati fossero stati per la maggior parte *servi* fuggitivi" [p. 22].

Un secondo punto fermo è che le nuove forme di servitù – ma Panero preferisce a questo punto approfittare d'una sfumatura consentita dalla lingua italiana, e parlare di servaggio – comparse dall'inizio del XII secolo, largamente attecchite in molte zone dell'Europa occidentale nei secoli seguenti, e che lasciano qualche avanzo isolato addirittura fino al XVIII secolo, non discendono linearmente da situazioni precedenti, ma sono una novità: frutto, essenzialmente, della riscoperta del diritto romano, e dell'inclinazione dei giuristi post-irneriani a formulare nuovi tipi di contratti di lavoro, modellati sul colonato tardoantico. Contratti in cui il dipendente si assume tali obblighi – tipicamente l'obbligo di residenza sul fondo, esteso in perpetuo agli eredi – da non poter più essere considerato libero. È a questi soggetti che quegli stessi giuristi applicheranno il nuovo appellativo di *servi glebae*, destinato a tanto successo nell'immaginario collettivo. La riflessione dei giuristi appare quindi volta non soltanto a dare un nuovo ordine concettuale alla realtà sociale dell'epoca, ma a modificarla attivamente – non diversamente, verrebbe da dire, da ciò che accade al nostro tempo con la formulazione di nuovi tipi di contratti di lavoro.

Nessuna continuità, quindi, del colonato romano, di cui è incerta addirittura la

persistenza nell'Alto Medioevo, e pochissimi anche i contadini il cui statuto servile fosse un'eredità dell'epoca carolingia; giacché i *servi*, prebendari e casati, appaiono in netta minoranza fra i dipendenti delle *curtes* già nel IX e X secolo, e debbono essersi ulteriormente rarefatti nei primi due secoli dopo il Mille. Qui appare originale e persuasiva l'interpretazione data da Panero dell'effetto che l'avvento della signoria di banno poté esercitare sulla condizione contadina. Se è vero, infatti, che l'effetto fu di livellamento, l'A. argomenta che lungi dal livellare i dipendenti in una condizione servile, il banno signorile li accomunò in una condizione che era sì soggetta, ma giuridicamente libera, giacché il potere del signore si configurava come pubblico. E in questo senso bisognerà accettare la netta differenziazione che l'A. instaura fra gli affrancamenti individuali, che a questo punto preferirebbe chiamare manumissioni, e le carte di franchigia che affrancano intere comunità da determinati carichi signorili, senza per questo determinare una situazione di libertà personale, da intendersi come già preesistente.

Particolarmente persuasiva appare l'osservazione che proprio per resistere alla tendenza livellatrice della signoria di banno, i titolari di signorie fondiarie situate nel territorio d'una signoria bannale altrui – ovvero, più semplicemente: chi possedeva terre e contadini dipendenti in una zona dove il potere signorile era in mano ad altri – possono aver rivendicato la condizione servile dei propri contadini, per conservare la giurisdizione su di loro negandola al signore territoriale; e possono aver incoraggiato – lo fecero, forse, soprattutto le chiese – nuove dedizioni in servitù personale, che garantivano al soggetto la protezione dell'ente ecclesiastico contro le esazioni del signore locale. E lo stesso accade nell'Italia centrosettentrionale là dove i nobili rurali tentano di sottrarre qualche nucleo dei propri dipendenti alle incalzanti giurisdizioni dei comuni cittadini; da cui la nuova fortuna di termini come *homines de masnada*, oppure, in

[rec. di] Francesco PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna, Clueb, 2018

zone più pervase dal linguaggio del diritto feudale, *homines ligii*, tutte formule con cui si cercava di rivendicare la giurisdizione esclusiva su un uomo in un'epoca in cui ormai tali rivendicazioni si sovrapponevano – il datore di lavoro, il signore locale, e ben presto anche il principe territoriale o il comune cittadino.

Un altro punto cruciale, che è però quello su cui la proposta di Panero suscita l'aspettativa di un supplemento d'indagine, è l'importanza attribuita all'appartenenza dell'individuo libero a una comunità, col diritto di utilizzare boschi e pascoli comuni e di cedere ad altri le terre avute in concessione perpetua. Qui il dubbio riguarda l'uso del termine comunità, che l'A. impiega senz'altro sul lungo periodo, a partire dall'Alto Medioevo o almeno dall'età carolingia. Sulla scorta del gran libro di Karol Modzelewski sull'*Europa dei barbari*, Panero accetta l'esistenza di antiche comunità germaniche, affievolite ma non del tutto scomparse nel IX secolo, identificandole con i termini che affiorano di tanto in tanto nelle fonti, da *centena* a *civitas*: termini di cui in verità l'equivalenza col nostro "comunità" dovrebbe forse essere ulteriormente verificata. Il quadro apparirà più chiaro quando sapremo meglio se i *vicini* menzionati nelle fonti altomedievali siano la stessa cosa dei membri d'una comunità due o trecentesca; se l'appartenenza a una *curtis* potesse creare nel IX secolo i medesimi vincoli che l'appartenenza a un'*universitas* creava secoli dopo; se la *consuetudo loci* che determina il peso delle *corvées* in certe realtà dell'VIII-X secolo sia quella di un territorio o di un'azienda.

Le trasformazioni dell'insediamento, di cui Panero è un esperto, ma che in questo volume rimangono sullo sfondo, potrebbero forse chiarire meglio le circostanze di questo "passaggio dall'organizzazione vicinale a quella comunale" [p. 135], e lo stesso vale per l'evoluzione della distrettuazione ecclesiastica: è vero che ci sono fonti dell'Alto Medioevo che ipotizzano un'azione comune

dei *fili ecclesiae*, cioè degli abitanti d'una circoscrizione plebana, ma il territorio d'una pieve era assai vasto, e se quelli che ci abitavano costituivano una comunità, si trattava di qualcosa di ben diverso rispetto a una comunità parrocchiale d'epoca più tarda. Ma del resto lo stesso A. parla di un "crescente senso di appartenenza alla collettività locale" [p. 144] emerso fra XII e XIII secolo, sicché il tema da chiarire è forse proprio come da forme variegata di appartenenza territoriale e comunitaria, che possono essere esistite nel mondo franco e longobardo, sia emerso il senso chiarissimo di comunità locale che si impone nel Basso Medioevo e che è tuttora parte del nostro mondo.

Concludiamo segnalando una direzione di approfondimento e di verifica. Mentre in Italia le nuove forme di servaggio del Basso Medioevo, prodotte dalla riscoperta del diritto romano, risultano particolarmente diffuse nell'area in cui quella riscoperta ebbe il suo epicentro, e dunque in Emilia, in Romagna e nell'Italia centrale, meno invece in Lombardia, l'A. ritiene che si possa spiegare allo stesso modo il nuovo servaggio che prende piede fuori d'Italia, in vaste zone dell'Europa occidentale, "segno che la circolazione dei testi giuridici romanistici era ormai notevole" [p. 54]. Come mai, però, almeno in area francese questa nuova condizione servile, quando è oggetto di contestazione, viene dimostrata adducendo che l'interessato è soggetto alla taglia a misericordia, *corvéable à merci*, sottoposto alla manomorta – puntando il dito, cioè, su obblighi che sembrerebbero a prima vista un prodotto della signoria di banno, anziché su quell'obbligo di residenza che secondo l'A., e secondo i giuristi da lui citati, configurava il nuovo servaggio di origine romanistica? Un supplemento d'indagine in questa direzione potrebbe consentire di chiarire meglio se la proposta di sintesi avanzata da Panero, certamente efficace nel contesto italiano, possa offrire una soluzione unitaria del problema della servitù anche su scala europea.